

Data 14.07.2015
Prot. n. 179329
Atti: 9.3/2014/575

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Roveda Rottami S.r.l.
P.IVA/C.F.	09488080152
Indirizzo sede legale:	Bareggio (MI) – Via Falcone n. 75
Indirizzo impianto:	Sedriano (MI) – Via Einstein n. 29
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C Parte Quarta al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R4]
Legale Rappresentante:	Pedretti Elia
Direttore Tecnico:	Pedretti Elia

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di circa 1.850 mq ed è censita catastalmente al foglio 1 - mappali n. 906 e 907 del Comune di Sedriano. Il sito è in disponibilità all'Impresa Roveda Rottami S.r.l. come da contratto di locazione commerciale stipulato in data 5.06.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 1607 serie 3 del 17.03.2003, rinnovato con scrittura privata fino al 17.06.2019, per la parte di insediamento identificato dal mappale n. 907, mentre per la parte di insediamento identificato dal mappale n. 906 l'Impresa risulta esserne proprietaria;
- 1.2** l'area, dal Piano Regolatore Generale del Comune di Sedriano, ricade in zona urbanistica BD produttivo di completamento e dal Piano di Governo del Territorio (PGT) dello stesso Comune, adottato con Delibera C.C. n. 14 del 13.04.2013, ricade in zona urbanistica "tessuto urbano consolidato con edifici a prevalente destinazione produttiva/artigianale – esistenti". L'area non è sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: "Modifiche ed integrazioni alle d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali", così come indicato dal Comune di Sedriano con nota di prot. Comunale n. 12031 del 23.07.2014 (prot. gen.le n. 162300 del 28.07.2014) e di quanto stabilito dal P.P.G.R. della Provincia di Milano;

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 L'impresa è iscritta al n. MI0751 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13	8	50	200
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	5	60	100
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13, R4	90	5.000	4.166
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13, R4	75	500	800
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe.	170401	R13	5	30	150
3.3	Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo.	150104, 150105, 150106, 191203	R13	3	10	30
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.	150104, 200140	R13	9	100	300
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n. 22 e smi e al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160116, 160117, 160118, 160122	R13	6	100	120
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	160214, 160216, 200136, 200140	R13	4	50	50
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	160216, 170402, 170411	R13	1,2	5	6
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	4	30	40
5.14	Scaglie di laminazione e stampaggio.	100210, 120101, 120102, 120103	R13	0,8	5	4
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami	110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13	4	50	40

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
	elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.					
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.	160214, 160216, 200136	R13	10	100	200
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	6	50	200
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	2	50	100
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche.	070213, 120105, 160119	R13	2	10	20
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	7	100	70
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	30	300	360
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105	R13	2,4	10	12

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 3.1:

2.2.1.1. **Attività di recupero [3.1.3 – lett. c):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;

- polveri con granulometria $<10 \mu$ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e/o con l'utilizzo di un ragno.

- 2.2.1.2. **Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 – lett. c)]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

2.2.2 Tipologia 3.2:

- 2.2.2.1. **Attività di recupero [3.2.3 – lett c)]:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi $<2\%$ in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati $<5\%$ in peso come somma totale;
- solventi organici $<0,1\%$ in peso;
- polveri con granulometria $<10 \mu$ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e/o con l'utilizzo di un ragno.

- 2.2.2.2. **Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 – lett. c)]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed EURO e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

2.2.3 Tipologia 5.1:

- 2.2.3.1. Attività di recupero [R13]: messa in riserva di rifiuti con cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici.

2.2.4 Tipologia 5.7 e 5.8:

- 2.2.4.1. Attività di recupero [R13]: messa in riserva con lavorazione meccanica (cesoiatura) per l'asportazione del rivestimento per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e la frazione plastica e la gomma nell'industria delle materie plastiche.

2.2.5 Tipologia 5.19:

2.2.5.1. **Attività di recupero [R13]:** messa in riserva di rifiuti con asportazione di eventuali batterie, pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura.

2.2.6 Tipologia 9.1:

2.2.6.1. **Attività di recupero [R13]:** messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]:

- a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
- b) recupero nell'industria cartaria [R3];
- c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3].

2.2.7 **Tipologia 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.6, 5.14, 5.16, 6.1, 6.2, 6.5, 7.1, 9.2:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste/ m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Planimetria generale aree rifiuti – TAV. 1 ter*", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.10** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.11** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 3.11.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 3.12** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nella specifica tipologia 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 3.13** ogni partita di rottami metallici assoggettati al regolamento (UE) n. 333/2011, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 3.14** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.15** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.15.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 3.15.2** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 3.15.3** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 3.16** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.17** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.18** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.19** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;

- 3.20** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.21** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.21.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.21.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.21.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.21.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.21.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.21.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.21.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.21.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.21.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

- 3.21.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.21.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.21.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.22** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.23** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.24** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.25** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s/EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.26** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.27** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano materiale che cessa la qualifica di rifiuti (art. 184, d.lgs. 152/06, EoW, m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati), nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.28** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono

essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 3.29** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.30** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.31** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.32** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.33** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.34** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.35** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.36** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.37** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Sedriano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.38** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di

Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

- 3.39** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.40** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.41** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Sedriano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Ing. Roberta Caminita